

Emendamento 3.17 del Governo al disegno di Legge delega Atto Senato 847

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

"d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2 e nei limiti delle ordinarie risorse assegnate alla predetta Agenzia, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, nonché di informare annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione e con comprovate competenze nelle materie attinenti alla definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;"